N° 364/2021 REP.
N° 1/1983 SUB 1

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Composto dai signori Magistrati riuniti in camera di consiglio

d.ssa Caterina Santinello Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.

d.ssa Manuela Elburgo Giudice

nel procedimento per l'omologa di concordato fallimentare della procedura iscritta al n. 1/1983 A.S., promosso da

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI spa in Amministrazione Straordinaria (c.f. 00339760274)

con il patrocinio dell'avv. Stefano Ambrosini

ha emesso il seguente

DECRETO

La soc. Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. (per brevità "CPI" o "Società") in amministrazione straordinaria ex l. 95/1979, giusta sentenza n. 115/83 depositata il 21.12.1983, già operante nel settore dello zucchero, ha proposto una domanda di definizione concordata della procedura ex art. 213 l.f. (con ricorso depositato il 28.1.2021), giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2020, e sulla scorta del parere favorevole dei Commissari del 9.12.2020 e del Comitato di Sorveglianza del 10.12.2020.

La Società, ai fini della proposta concordataria, ha indicato il passivo e l'attivo nei termini seguenti:

Passivo della Procedura ancora da soddisfare

tenuto conto dei riparti già eseguiti in data 17 luglio 1996, 9 luglio 1999, 3 maggio 2006, 10 luglio 2010 e 16 dicembre 2011 (a favore dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, questi ultimi nella misura dell'85%), nonché dei pagamenti effettuati dalle società consociate, è pari a nominali euro 8.412.031,46, relativo a crediti chirografari. Tale importo non corrisponde

tuttavia al passivo da soddisfare, in quanto lo stesso — come confermato dai Commissari nel proprio parere — è destinato a subire le seguenti variazioni:

(i) diminuzione di euro 74.003,95, per effetto delle maggiori somme pagate dalle società garanti del gruppo rispetto al credito effettivo;

(ii) incremento per la domanda tardiva presentata da Fly, in via chirografaria, per l'importo di euro 263.628,07, al lordo del controcredito di euro 234.536,02 vantato da CPI per crediti ammessi al passivo di FIV, con un incremento netto dell'esposizione di euro 29.092,05;

(iii) incremento per la domanda tardiva presentata da Pagana, in via chirografaria, per l'importo di euro 1.202.391,00;

(iv) riduzione di euro 1.068.877,48, da trattenere ai creditori per pagamenti effettuati in sede di primo riparto parziale dalla Pagana per garanzie fidejussorie dalla stessa rilasciate a CPI;

(v) incremento per la domanda tardiva presentata da SIIZ, in via chirografaria, per l'importo di euro 1.444.330,37, al lordo del controcredito di euro 848.906,61 vantato da CPI in conseguenza del pagamento da questi effettuato, quale fidejussore, di crediti ammessi al passivo di SIIZ, con un incremento netto dell'esposizione di euro 595.423,76.

I crediti chirografari ancora da soddisfare ammontano pertanto a euro 8.971.284,791.

Il passivo da soddisfare si compone altresì delle seguenti poste:

a) i crediti oggetto dei riparti già eseguiti dalla Procedura verso soggetti risultati irreperibili per complessivi euro 1.201.242,60, così suddivisi:

- crediti prededucibili: euro 50.871,20

- crediti privilegiati: euro 327.746,50

- crediti chirografari: euro 822.624,90;

b) le spese di procedura e gli altri oneri prededucibili, comprensivi del compenso dei Commissari (già liquidato nell'importo di euro 550.000,00, oltre agli accessori), di quello del Comitato di sorveglianza (stimato in euro 75.000,00, oltre agli accessori) e delle ulteriori spese fino alla relativa chiusura, nonché delle prededuzioni maturate nel tempo. Ulteriori prededuzioni, queste, pari a complessivi euro 625.000,00, oltre agli accessori, e così per un totale di euro 1.250.000,00.

Il passivo totale della Procedura è quindi pari a euro 11.422.527,39, oltre agli accessori di legge.

Attivo della procedura.

si compone delle seguenti voci:

(i) cassa e disponibilità presso i conti bancari: euro 11.918.861,58;

(ii) crediti infragruppo:

a. credito verso FIV ammesso al passivo per euro 234.536,02, al lordo del controcredito di FIV di euro 263.628,07 oggetto di insinuazione in via tardiva;

b. credito verso Pagana ammesso al passivo per euro 169.914,00, di dubbia esigibilità;

c. credito verso SIIZ per euro 848.906,61, al lordo del controcredito di SIIZ di euro 1.444.330,37;

(iii) crediti verso altri creditori:

a. crediti verso altri creditori di euro 74.003,95, a titolo di compensazione per le maggiori somme pagate dalle società garanti del gruppo rispetto al credito effettivo;

b. crediti verso altri creditori di euro 1.068.877,48, per pagamenti effettuati in sede di primo riparto parziale dalla Pagana per garanzie fidejussorie dalla stessa rilasciate a CPI;

(iv) partecipazioni:

a. nominali n. 9.555.305 azioni della SIIZ, di cui n. 600.000 oggetto di contenzioso da parte di NPL Securisation Italy SPV s.r.l. e n. 2.000.000 oggetto di contenzioso da parte della NPL Securisation Europe SPV s.r.l., in relazione alla garanzia pignoratizia rivendicata dalle predette società.

****

La Società ha inteso così formulare la proposta di concordato fallimentare sul presupposto dell'impiego della liquidità disponibile:

a. pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili (comprensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa prededucibile), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

b. pagamento integrale dei crediti prededucibili irreperibili per l'importo in linea capitale, pari a euro 50.871,20 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto

esdebitatorio del concordato), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

c. pagamento integrale dei crediti privilegiati irreperibili per l'importo in linea capitale, pari a euro 327.746,50 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

d. pagamento integrale dei crediti chirografari, ab origine o degradati al chirografo per incapienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), inclusi gli irreperibili, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

e. pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;

f. il mantenimento in capo alla Società tornata in bonis degli attivi residui al momento dell'avvenuta esecuzione del concordato.

Preliminarmente, si deve dare atto che la proposta è stata comunicata a tutti i creditori ammessi al passivo a cura dei Commissari Liquidatori secondo le modalità di cui all'art. 207 l.f., e che ne è stata effettuata la pubblicazione mediante inserzione della Gazzetta Ufficiale e pubblicazione presso il Registro Imprese. Avverso la proposta di concordata non è stata spiegata alcuna opposizione.

Ciò premesso e ricordato che l'art. 78 D.Lgs. n. 270/99, norma che disciplina l'istituto del concordato fallimentare nella Amministrazione straordinaria, statuisce che "*1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al Tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare se si tratta di società. 2.[...] 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario*", ritiene il Tribunale che la proposta di concordato, prevedendo il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, risulta

pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori e finisce per realizzare il pieno equilibrio tra i diritti del proponente debitore ed i diritti dei creditori, non apparendo necessario a tale ultimo scopo che via sia un apporto di attivo di provenienza esterna (che nel caso di specie non rappresenterebbe alcuna utilità). La disponibilità di provvista sufficiente a provvedere al pagamento integrale delle spese e dei crediti ammessi rappresenta una circostanza che ben può essere apprezzata in termini di *favor* alla soluzione concordataria, che permette una soddisfazione più rapida delle pretese del ceto creditorio e la celere chiusura di una procedura pendente dal 1983.

La proposta, pertanto, va omologata, mandando ai Commissari liquidatori per i pagamenti.

p.q.m.

il Tribunale

1. **OMOLOGA** la proposta di concordato fallimentare presentata dalla La soc. Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria.
2. **DISPONE** che vengano effettuati i pagamenti in conformità alla proposta.
3. **MANDA** alla cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 l.f..

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.10.2021.

Il Presidente
d.ssa Caterina Santinello

Depositato in Cancelleria
il 11/10/2021
IL CANCELLIERE GIUDIZIARIO